Riferimenti normativi	Adempimenti per attività di importazione di prodotti biologici validi per l'anno 2021
DM 2049/12	Notifica: l'operatore provvede ad informatizzare la notifica su SIB.  L'importatore notifica paesi e filiere oggetto di interesse; qualora nel tempo intervengano variazioni per filiera o paese di origine si renderà necessario un adeguamento della notifica in modo preventivo rispetto all'importazione.
DM 91718/21 - Circ.26305 /18	Avvio attività di importazione: l'operatore deve creare un profilo sulla piattaforma Traces, tale profilo viene validato dal MiPAAF dopo aver ricevuto da parte dell'operatore l'avviso di avvenuta registrazione (pqa5.notifica@politicheagricole.it) e successivamente alla dalla data di pubblicazione della notifica su SIB (la pubblicazione è da intendere come iscrizione all'albo nazionale importatori prodotti bio). Le importazioni potranno avvenire solo successivamente agli step sopra descritti.
Reg. CE 834/07 art.33.2- 33.3 -	Qualifica fornitore/merce: l'operatore, in caso di importazione secondo art.33.2, verifica preventivamente nel Documento Giustificativo del fornitore e poi nel certificato di ispezione, che i prodotti importati rispettino i requisiti (paese di origine-odc-categoria dei prodotti) dell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08;
Reg.CE1235/08 all. III-IV	l'operatore, in caso di importazione secondo art.33.3, verifica preventivamente nel Documento Giustificativo del fornitore e poi nel certificato di ispezione, che i prodotti importati rispettino i requisiti (paese di origine-odc-categoria dei prodotti) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/08
DM 18321/12	<u>PAI</u> (programma annuale delle Importazioni): contiene la descrizione <u>qualitativa</u> e <u>quantitativa</u> dei prodotti importati da Paesi terzi. Questo documento va presentato annualmente entro il 31/1 e ogni qualvolta vi sia un aumento >30% delle quantità di prodotto importato o una modifica della tipologia di prodotto importato. L'adempimento è obbligatorio anche per importatori inattivi.
<u>DM 91718/21</u> - <u>Reg. CE 889/08 art.84</u>	Comunicazioni arrivo merce: l'importatore comunica (al MiPAAF e all'Agenzia delle Dogane) l'arrivo merce al punto di ingresso doganale, con almeno 7 giorni di anticipo, utilizzando il sistema SIB.
Nota MiPAAF n°72413/21	L'operatore conferma annualmente tramite SIAN le partite importate comunicate l'anno precedente. L'adempimento è obbligatorio anche per importatori inattivi. Il termine di presentazione è il 15 aprile di ogni anno.
Linee guida controlli rinforzati anno 2021 - DM 91718/21 All.I	Controlli rinforzati:  Qualora la merce ricada nel controllo rinforzato, la stessa dovrà essere necessariamente campionata secondo quanto previsto dalle specifiche linee guida/DM. Il campionamento è a cura dell'autorità doganale o, in luogo di questa, dell'organismo di controllo; l'operatore deve assicurarsi che il campionamento venga espletato. L'operatore deve mantenere una tracciabilità registrata e documentata fino al produttore (si veda fac-simile)
Reg. 834/07 art. 33.1.d	Certificato di ispezione (COI): le partite del prodotto biologico importate sono accompagnate dal certificato di ispezione; questo documento se cartaceo deve essere in originale e vidimato con timbro e firma laddove previsto; se il certificato di ispezione è in forma elettronica è da intendere valido se corredato degli opportuni sigilli elettronici a disposizione dell'odc nel paese terzo e della dogana in ingresso. Il certificato viene firmato dall'operatore consegnatario al ricevimento della merce e l'importatore lo tiene successivamente a disposizione delle AC e di Bioagricert. A far data dal 19/10/2017 i COI sono predisposti sulla piattaforma web Traces, dove i soggetti coinvolti registrano le proprie verifiche.